

F.L.C.

contratto integrativo
provinciale al contratto
nazionale di lavoro
per i dipendenti
delle imprese edili ed affini

19 giugno 1978

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

F.L.C.

contratto integrativo
provinciale al contratto
nazionale di lavoro
per i dipendenti
delle imprese edili ed affini

19 giugno 1978

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

stampato a cura della

FEDERAZIONE LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI

FILLEA - CGIL

PESARO
Via Bertozzini, 16
Tel. 30941-67941

FILCA - CISL

PESARO
Via Collenuccio, 20
Tel. 31108 - 61937

FeNEAL - UIL

PESARO
Galleria Roma
Tel. 31678

**Contratto collettivo di lavoro per gli operai delle imprese edili ed affini
della Provincia di Pesaro, integrativo del contratto collettivo nazionale di
lavoro 15 aprile 1976**

Addì 19 giugno 1978 in Pesaro presso la sede dell'Associazione Industriali

tra

— il Collegio dei Costruttori della provincia di Pesaro-Urbino, rappresentato dal suo Presidente comm. geom. Mario Giorgi e dalla delegazione degli imprenditori composta dai sigg.: geom. Giancarlo Bertozzini e ing. Luigi Carbone, assistito dall'Associazione degli Industriali, rappresentata dal direttore avv. Carlo Gaudenzi nonché dal dott. Antonio Marchetti, dott. Ermes Giorgi e dott. Michele Ottaviani.

e, in ordine alfabetico

- la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni F.L.C. costituita:
 - ★ dalla Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini del Legno — FENEAL — aderente alla UIL, rappresentata dalla Segreteria provinciale nelle persone di: Giorgio Fazi, Nicola Spaghetti, Guglielmo Dori, Fiorenzo Fiorentini
 - ★ dalla Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini — FILCA — aderente alla CISL, rappresentata dalla Segreteria provinciale nelle persone di: Norberto Crinelli, Umberto De Simoni, Luciano Rovinelli, Nicolino Marcucci, Gennaro Mascini
 - ★ — dalla Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie e Affini ed Estrattive — FILLEA — aderente alla CGIL, rappresentata dalla Segreteria Provinciale nelle persone di: Mario Mauri, Pietro Cancellieri, Rineo Colocci, Marcello Alessandrini, Oreste Barbieri, Leonardo Carciani, Gianfranco Roberti, Peppino Tarsi;

dalla delegazione di lavoratori composta da:

Giovanni Amici, Quarto Aiudi, Mauro Blasi, Aldo Bellucci, Giuseppe Bustelli, Elio Ciselli, Franco Clementi, Pietro Cangiotti, Sergio Fiorucci, Egidio Ferri, Tito Giuffrè, Giampiero Marangoni, Antonio Nasoni, Mario Trufelli, Primo Venturi;

viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato a Roma il 15 aprile 1976, da valere per tutto il territorio della Provincia di Pesaro-Urbino.

Art. 1

INVESTIMENTI - OCCUPAZIONE

Il Collegio dei Costruttori della provincia di Pesaro e la Federazione Lavoratori Costruzioni concordano sulla necessità di effettuare incontri semestrali per verificare lo stato complessivo del settore edile in relazione agli investimenti, all'occupazione, alla mobilità dei lavoratori ed all'utilizzo del territorio, sia al fine di ogni ulteriore promozione produttiva ed occupazionale nel settore, che per confrontare i dati dell'attività edilizia in atto e in previsione.

Restano impregiudicate le procedure che in materia potranno essere concordate in sede nazionale.

Art. 2

QUALIFICHE

Con riferimento all'art. 87 del c.c.n.l., si confermano integralmente le qualifiche e relative esemplificazioni contenute nell'articolo stesso.

Al caposquadra — meglio definito al terzultimo comma dell'art. 87 del c.c.n.l. — si conviene di riconoscere una maggiorazione del 15 per cento, limitatamente al periodo in cui svolge tale mansione.

Art. 3

ORARIO DI LAVORO

In attuazione dell'art. 6 del c.c.n.l. 15-4-1976 l'orario normale contrattuale di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno.

Esso sarà di norma ripartito su 5 giorni la settimana da lunedì a venerdì; eventuali deroghe saranno disposte aziendalmente previo esame con la rappresentanza sindacale aziendale.

Art. 4

SOSPENSIONE E RIDUZIONE DI LAVORO

Mentre si conferma quanto stabilito dall'art. 10 del c.c.n.l., si precisa che, nelle ipotesi non contemplate dal citato articolo, le somme dovute ai lavoratori a titolo di integrazione salariale vanno corrisposte entro 30 gg. dalla data di autorizzazione dell'I.N.P.S.

Le imprese indicheranno nella busta paga degli operai le ore di lavoro non prestate a causa degli eventi per i quali richiederanno l'intervento della C.I.G.

Dichiarazione a verbale

Le parti stipulanti svolgeranno un'azione comune diretta ad ottenere che le autorizzazioni ed i rimborsi relativi alla speciale gestione della Cassa Integrazione Guadagni abbiano a procedere il più speditamente possibile.

Art. 5

RECUPERI

In relazione all'art. 11 del c.c.n.l., si precisa che il recupero non è ammesso per i casi di intervento della C.I.G.

Art. 6

TRASFERTA

Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 23 del c.c.n.l. 15 aprile 1976, l'indennità di trasferta è corrisposta alle condizioni e con i criteri qui di seguito indicati.

L'operaio in servizio, comandato a presentare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il confine del Comune del cantiere di assunzione, ha diritto a percepire,

oltre al rimborso delle spese di viaggio, le seguenti diarie:

a) fino a 10 Km.	10%
b) da 10,01 a 30 Km.	15%
c) oltre 30 Km.	25%

Le diarie sono da calcolarsi sugli elementi retributivi di cui al punto 3) dell'art. 27 c.c.n.l. 15 aprile 1976.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 23, comma 5°, 6° e 7° del contratto collettivo nazionale di lavoro 15-4-1976.

Il passaggio del lavoratore da un cantiere all'altro di una stessa impresa non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 7

LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 26 del c.c.n.l. l'indennità per lavori in alta montagna viene confermata nella misura del 10%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al p. 3, dell'art. 27 del contratto, per lavori eseguiti oltre i 900 metri sul livello del mare; la questione del trasporto degli operai in caso di lavori siti in particolari zone impervie, verrà definita caso per caso.

Art. 8

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni, applicate a norma degli artt. 94 e 95 del c.c.n.l. — parte comune — è devoluto a favore della Cassa Edile.

Art. 9

TRATTAMENTO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITA' NAZIONALI E INFRASETTIMANALI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione di cui all'art. 20 del c.c.n.l., a corrispettivo del trattamento economico per ferie, gratifica

natalizia e festività, è stabilita nel 26%, così composta:

— gratifica natalizia	10,00%
— ferie	8,50%
— festività nazionali e infrasettimanali	7,50%
Totale	26,00%

In relazione a quanto previsto dal 7° comma dell'art. 20 del c.c.n.l., le parti convengono di continuare a mutualizzare l'onere.

Pertanto l'obbligo di corrispondere agli operai assenti per malattia o infortunio le percentuali previste dal 5° comma dell'art. 20, verrà assolto dalle imprese in forma mutualistica, con effetto liberatorio, mediante versamento in apposito fondo, costituito presso la «Cassa Edile - Pesaro» di un contributo ora stabilito nell'1% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 4) dell'art. 27 del contratto nazionale; detto contributo è soggetto a variazione in relazione all'andamento della gestione del particolare conto, in modo che sia autosufficiente.

Con tale versamento le aziende sono sollevate, con effetto liberatorio, dalla corresponsione ai dipendenti della quota parte del 26,00% loro spettante durante le assenze per malattia e infortunio.

Art. 10

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

Fatte salve le determinazioni alle quali perverranno le organizzazioni nazionali in ordine alla regolamentazione della disciplina dell'apprendistato, nel frattempo si conviene quanto segue:

Durata del tirocinio

- assunto prima del compimento del 18° anno di età 2 anni
- assunto dopo il compimento del 18° anno di età 1 anno e 6 mesi

Per gli apprendisti in possesso della licenza o diploma di 1° grado rilasciato da Scuole professionali edili riconosciute, il periodo di apprendistato è ridotto di 1 anno.

I periodi di apprendistato prestati in più imprese sono cumulabili tra loro per il raggiungimento dei limiti di cui sopra semprechè non sia intercorsa una interruzione superiore a 12 mesi.

Il capolavoro di cui alla legge 19-1-1955 n. 25 ed al relativo regolamento sarà compiuto presso le Scuole Edili ovvero presso le aziende che

saranno prescelte di volta in volta dalle parti contraenti. Qualora detto capolavoro non venisse richiesto si intenderà attribuita la qualifica.

Trattamento economico

La retribuzione dell'apprendista sarà determinata applicando le sotto elencate percentuali sulla paga base e indennità territoriale di settore prevista per l'operaio qualificato:

— assunti prima del 18° anno di età	1° semestre	80%
	2° semestre	85%
	3° semestre	90%
	4° semestre	95%

— assunti dopo il 18° anno di età	1° semestre	85%
	2° semestre	90%
	3° semestre	95%

Per quanto riguarda la contingenza verrà corrisposta quella in vigore per l'operaio comune.

Al termine del periodo di tirocinio verrà attribuita la categoria dell'operaio qualificato.

Il periodo di lavoro prestato come apprendista sarà considerato utile a tutti gli effetti del rapporto di lavoro.

Art. 11

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Il contributo per le Scuole Edili, a norma dell'art. 43 del c.c.n.l., resta confermato nella misura dello 0,60% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia.

L'esazione di detto contributo è affidata alla Cassa Edile di Pesaro.

Le parti contraenti si impegnano inoltre a procedere alle opportune variazioni dello Statuto e del Regolamento della Scuola onde possa venire istituito un organo esecutivo atto a snellire il funzionamento amministrativo della Scuola e ad incoraggiare la partecipazione dei giovani ai corsi professionali

Art. 12

**DIVIETO DI INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO
E DIVIETO DI COTTIMISMO - IMPIEGO DI MANO D'OPERA
NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI**

Per l'intermediazione e l'interposizione nelle prestazioni di lavoro e per la disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti di opere e di servizi, di cui agli artt. 15 e 16 del c.c.n.l. valgono le norme previste dalla legge 23-10-1960 n. 1369, pur restando l'impresa impegnata ad operare preferenzialmente con personale alle sue dirette dipendenze.

In base all'art. 1 — 2° comma — di tale legge è, in particolare, «vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguire a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari».

Resta ferma comunque la disciplina di cui all'art. 16 del c.c.n.l. 15-4-1976 nonché i compiti demandati alla Commissione tecnica nazionale di cui all'art. 45 del citato contratto.

Art. 13
CASSA EDILE

Il contributo a favore della Cassa Edile di cui all'art. 44, 4° comma del c.c.n.l. 15-4-1976 viene elevato alla misura complessiva dell'1,80% degli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia, a carico per l'1,50% del datore di lavoro e per lo 0,30% del lavoratore.

Art. 14
**INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI
PRODUZIONE**

Con riferimento all'art. 13 del c.c.n.l. 15-4-1976 nonché all'accordo nazionale 17-11-1977 gli importi in atto dell'indennità territoriale di settore per gli operai sono incrementati di L. 15 mila mensili (pari a L. 86,71 orarie) uguale per tutti, a decorrere dal 1° giugno 1978.

Il premio di produzione attualmente in vigore per gli impiegati verrà incrementato di L. 15 mila mensili uguale per tutti.

Le parti intendono così comprese e tacitate le richieste relative ai trasporti.

Art. 15

**QUOTE TERRITORIALI E NAZIONALI DI ADESIONE
CONTRATTUALE**

In relazione al disposto di cui all'art. 44 lettera c) del c.c.n.l. vengono confermate le quote territoriali di adesione contrattuale nella misura complessiva del 0,90% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione sui quali è computato il contributo alla Cassa Edile, a carico in misura paritetica (0,45% e 0,45% rispettivamente) del datore di lavoro e del lavoratore.

La quota territoriale di adesione contrattuale a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Le quote territoriali devono essere versate a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile di cui all'art. 13 del presente integrativo unitamente al contributo alla stessa dovuto ai sensi dello stesso articolo.

Le modalità ed i termini di cui sopra valgono anche per la quota nazionale di adesione contrattuale di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 44 lettera c) del c.c.n.l. fissato nella misura dello 0,30% di cui 0,15% a carico del datore di lavoro e 0,15% a carico degli operai, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al p. 3) dell'art. 27 del c.c.n.l.

Art. 16
QUOTE SINDACALI

In base all'art. 46 del c.c.n.l. 15-4-1976 è consentita la facoltà degli operai di cedere alle associazioni sindacali dei lavoratori, mediante delega e secondo le modalità fissate dall'accordo nazionale 16-5-1973, un importo annuo pari allo 0,40% di paga base, indennità territoriale di settore e contingenza da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile.

Ai fini della contabilizzazione e riscossione il contributo di cui sopra potrà essere trasformato in percentuale sull'accantonamento presso la Cassa Edile relativo a ferie, festività e gratifica natalizia, di cui seguiranno le modalità di liquidazione.

Art. 17

PREMIO DI PROFESSIONALITA' EDILE

Con riferimento all'art. 32 del c.c.n.l. 15-4-1976 nonché al regolamento allegato c) del citato contratto, alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina del premio di professionalità edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura del 2,80% sugli elementi della retribuzione di cui al p. 3 dell'art. 27 per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

Art. 18

COMITATO TECNICO PARITETICO PER LE CONTROVERSIE

In conformità a quanto previsto dall'art. 41 del c.c.n.l. viene istituito in provincia di Pesaro un comitato tecnico paritetico composto da tre rappresentanti dei datori di lavoro e di un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.

Art. 19

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 33 del c.c.n.l. 15-4-1976 è istituito un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, alla igiene ed in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro.

Il Comitato è composto da sei membri effettivi, tre dei quali da nominarsi dal Collegio Costruttori Edili della provincia di Pesaro ed altri tre, in ragione di un rappresentante per ciascun Sindacato provinciale, rispettivamente della Fe.N.E.A.L., della F.I.L.C.A. e della F.I.L.L.E.A.

Art. 20

LOCALE CONSUMO PASTI

Nel rispetto delle norme di legge l'impresa deve mettere a disposizione degli operai un luogo chiuso, riscaldato nella stagione invernale, in modo da consentire il consumo dei pasti, anche utilizzando i locali di cui all'art. 34 del c.c.n.l.

Art. 21

MENSA

Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, per cui gli operai dipendenti non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi, l'imprenditore è tenuto, a richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili, e quello di refettorio, nonché un cuoco per ogni 50 operai che consumano i pasti.

Inoltre, nei cantieri di durata superiore ad un anno e su richiesta di almeno 25 lavoratori, le imprese sono tenute ad assicurare un servizio mensa attraverso il ricorso a strutture esterne.

L'impresa concorre al costo del pasto nella misura di L. 600.

Analogo obbligo compete alle imprese di cantieri che operino nelle vicinanze di mense sociali ed interaziendali utilizzate dai loro dipendenti.

Nel caso del concorso omogeneo di più cantieri per il medesimo insediamento verrà esaminata la possibilità di una iniziativa in comune per l'assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo.

Al lavoratore che usufruisca dei benefici di cui sopra verranno riassorbite L. 100 giornaliere dalla indennità territoriale.

Art. 22

FERIE

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 17 del c.c.n.l. 15-4-1976, circa la misura delle ferie spettanti ad ogni operaio (quattro settimane di calendario, pari a 160 ore di orario normale) e considerata la pratica impossibilità di una situazione uniforme e vincolante per la predeterminazione dell'intero periodo feriale maturato dai singoli lavoratori, stante la varietà delle esigenze produttive delle lavorazioni svolte dalle imprese, si conviene che nel periodo intercorrente tra il 15 luglio ed il 31 agosto di ogni anno, le aziende concedano un periodo di ferie di due settimane, pari ad 80 ore di orario normale, e che nel periodo intercorrente tra il 20 ed il 31 dicembre di ogni anno le aziende concedano un periodo di ferie di una settimana pari a 40 ore di orario normale.

Il restante periodo feriale sarà concesso su richiesta del lavoratore compatibilmente con le esigenze aziendali.

Art. 23

DIRITTI SINDACALI

Nelle imprese che occupino più di 5 dipendenti i lavoratori potranno eleggere il delegato di impresa ai sensi dell'accordo interconfederale 18-4 1966, nel rispetto delle modalità di elezione previste nel regolamento di attuazione dello stesso accordo interconfederale e con l'intervento della F.L.C. provinciale secondo i commi 1 e 2 dell'art. 1 del predetto regolamento.

Art. 24

AMBIENTE DI LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI

Nell'ambito delle norme recate dall'art. 91 del c.c.n.l. le parti, concordando sulla necessità di eliminare i fattori di rischio pericolosità e/o nocività eventualmente presenti negli ambienti di lavoro, convengono di dare una regolamentazione concreta sul piano applicativo alla normativa di cui all'art. 9 della legge 20-5-1970 n. 300; in conformità a tale norma i delegati di cantiere sono chiamati a svolgere i seguenti compiti:

a) controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e malattie professionali;

b) di concerto con il ricostituito comitato tecnico paritetico promuovere la ricerca, la elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, avvalendosi della collaborazione degli organi pubblici territoriali competenti in materia e degli enti o istituti specializzati.

Art. 25

PATRONATI

In relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 20-5-1970 n. 300 si conviene che gli istituti di patronato di emanazione delle OO.SS.

firmatarie del presente contratto potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29-7-1947 n. 804 mediante propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza dell'azienda.

Le imprese metteranno a disposizione un locale idoneo nel cantiere o nelle immediate vicinanze per lo svolgimento delle attività dei patronati che non devono portare pregiudizio alla normale attività aziendale, svolgendosi fuori dell'orario di lavoro.

Art. 26

DIRITTO ALLO STUDIO

Nell'ambito e nei limiti della disciplina di cui all'art. 93 del vigente c.c.n.l., si conviene che gli oneri aziendali relativi all'esercizio del diritto allo studio da parte dei lavoratori occupati nelle imprese del settore vengano mutualizzati attraverso la Scuola Edile.

Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità produttive che occupino almeno 15 dipendenti.

Di norma un mese prima dell'inizio dei corsi di cui al citato art. 93, il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'impresa specificando il tipo di corso, la durata, l'orario delle lezioni, l'istituto organizzatore; con lo stesso preavviso deve essere presentata la domanda per assentarsi dal lavoro per sostenere prove di esame ex art. 10 della legge n. 300/'70.

L'impresa trasmetterà le predette domande alla Scuola Edile che autorizzerà a corrispondere la retribuzione per le ore di permesso retribuito.

Il rimborso degli oneri sostenuti dalle imprese per i permessi di cui sopra verrà effettuato dalla Scuola Edile nel limite dell'accantonamento costituito dal 10% delle entrate annuali derivanti dal contributo di cui all'art. 11 del presente integrativo.

Nota a verbale

In relazione al carattere sperimentale della norma di cui sopra, i sindacati dei lavoratori chiedono che la situazione sia verificata entro dicembre 1979.

Art. 27
VALIDITA' E DURATA

Il presente contratto integrativo si applica per tutto il territorio della provincia di Pesaro-Urbino a decorrere dal 1° giugno 1978 ed avrà la stessa validità del contratto nazionale, salva diversa indicazione eventualmente pattuita a livello nazionale.

INDICE

Art. 1—	Investimenti e occupazione	Pag. 5
Art. 2—	Qualifiche	Pag. 5
Art. 3—	Orario di lavoro	Pag. 5
Art. 4—	Sospensione e riduzione di lavoro	Pag. 6
Art. 5—	Recuperi	Pag. 6
Art. 6—	Trasferta	Pag. 6
Art. 7—	Lavori in alta montagna	Pag. 7
Art. 8—	Multe e trattenute	Pag. 7
Art. 9—	Trattamento per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali e infrasettimanali e modalità di attuazione	Pag. 7
Art. 10—	Disciplina dell'apprendistato	Pag. 8
Art. 11—	Addestramento professionale	Pag. 9
Art. 12—	Divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro e divieto di cottimismo - Impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti	Pag. 10
Art. 13—	Cassa edile	Pag. 10
Art. 14—	Idennità territoriale di settore e premio di produzione ..	Pag. 10
Art. 15—	Quote territoriali e nazionali di adesione contrattuale ..	Pag. 11
Art. 16—	Quote sindacali	Pag. 11
Art. 17—	Premio di professionalità edile	Pag. 12
Art. 18—	Comitato tecnico paritetico per le controversie	Pag. 12
Art. 19—	Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro	Pag. 12
Art. 20—	Locale consumo pasti	Pag. 12
Art. 21—	Mensa	Pag. 13
Art. 22—	Ferie	Pag. 13
Art. 23—	Diritti sindacali	Pag. 14
Art. 24—	Ambiente di lavoro e prevenzione infortuni	Pag. 14
Art. 25—	Patronati	Pag. 14
Art. 26—	Diritto allo studio	Pag. 15
Art. 27—	Validità e durata	Pag. 16

1. The first part of the book is devoted to a general introduction to the subject of the history of the world, and to a description of the various methods which have been employed by historians in the collection and arrangement of their materials. It also contains a brief account of the progress of the science of history from the earliest times to the present day.

2. The second part of the book is devoted to a detailed account of the history of the world, from the earliest times to the present day. It is divided into three main parts, the first of which is devoted to the history of the world from the earliest times to the beginning of the Christian era. The second part is devoted to the history of the world from the beginning of the Christian era to the present day. The third part is devoted to a general summary of the history of the world, and to a discussion of the various theories which have been advanced to explain the progress of civilization.

3. The third part of the book is devoted to a general summary of the history of the world, and to a discussion of the various theories which have been advanced to explain the progress of civilization. It also contains a brief account of the progress of the science of history from the earliest times to the present day.

4. The fourth part of the book is devoted to a general summary of the history of the world, and to a discussion of the various theories which have been advanced to explain the progress of civilization. It also contains a brief account of the progress of the science of history from the earliest times to the present day.

5. The fifth part of the book is devoted to a general summary of the history of the world, and to a discussion of the various theories which have been advanced to explain the progress of civilization. It also contains a brief account of the progress of the science of history from the earliest times to the present day.

6. The sixth part of the book is devoted to a general summary of the history of the world, and to a discussion of the various theories which have been advanced to explain the progress of civilization. It also contains a brief account of the progress of the science of history from the earliest times to the present day.

7. The seventh part of the book is devoted to a general summary of the history of the world, and to a discussion of the various theories which have been advanced to explain the progress of civilization. It also contains a brief account of the progress of the science of history from the earliest times to the present day.

8. The eighth part of the book is devoted to a general summary of the history of the world, and to a discussion of the various theories which have been advanced to explain the progress of civilization. It also contains a brief account of the progress of the science of history from the earliest times to the present day.

9. The ninth part of the book is devoted to a general summary of the history of the world, and to a discussion of the various theories which have been advanced to explain the progress of civilization. It also contains a brief account of the progress of the science of history from the earliest times to the present day.

10. The tenth part of the book is devoted to a general summary of the history of the world, and to a discussion of the various theories which have been advanced to explain the progress of civilization. It also contains a brief account of the progress of the science of history from the earliest times to the present day.

Stampa: Offset Stampa - Fano

